



# COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 45 Reg. Del.  
del 20/12/2014**

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **9** e minuti **30**, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	P		MENDOLA NICO	P	
PASOTTI CESARE		A	FAVALLI BARBARA	P	
MARCHESI NICOLETTA	P		CARINI SIMONE	P	
PASOTTI MASSIMILIANO	P		GHISONI ANNA	P	
MONTAGNA AGNESE	P		GABBA GRAZIA	P	
LANE' DENISE	P				
Totale Presenze				10	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. CARLO REHO.

Il sig. CARINI SIMONE nella sua qualità di PRESIDENTE, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

## - IL CONSIGLIO COMUNALE -

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 in data odierna relativa alla revoca della Delibera di C.C. n. 28 del 30/11/2013 avente ad oggetto: "CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI E COSTITUZIONE UFFICIO COMUNE";

Evidenziato, che lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi costituisce uno degli obiettivi dei piccoli Enti al fine di realizzare economie gestionali e di perseguire significativi livelli di efficienza e di efficacia dei servizi ed il raggiungimento degli scopi e finalità concordate tra le Pubbliche Amministrazioni e che, per tale motivo - oltre che per ottemperare agli obblighi di legge - nella presente seduta il Consiglio intende procedere all'approvazione di una nuova Convenzione ai sensi del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012 con il Comune di Barbianello e di Casanova Lonati;

Dato atto che, in base alla normativa sopra citata, con la convenzione di cui trattasi gli Enti interessati, alla data del 31.12.2015 fissata dalla norma medesima, dovranno dimostrare di aver conseguito migliori livelli di efficacia, efficienza ed economicità dovuti alla gestione in forma associata delle funzioni;

Appurato che la legge obbliga i piccoli Enti alle seguenti scadenze:

- Entro il 31.12.2013 dovevano essere attivate in convenzione tre funzioni fondamentali
- Entro il 30.06.2014 devono essere convenzionate ulteriori tre funzioni
- Entro il 31.12.2014 dovranno essere convenzionate le ultime tre funzioni fondamentali;

Evidenziato altresì che:

- l'art. 8 della legge regionale n. 22 del 28/12/2011, in attuazione dell'articolo 14, comma 31, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone che "l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati; la popolazione complessiva residente nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di cui al presente comma è calcolata alla data del 31 dicembre 2009";

- il Comune di Pinarolo Po alla data del 31/12/2009 aveva la popolazione di 1716 abitanti, il Comune di Barbianello alla data del 31/12/2009 aveva la popolazione di 861 abitanti, il Comune di Casanova Lonati alla data del 31/12/2009 aveva la popolazione di 483 abitanti e che pertanto la popolazione complessiva residente nei suddetti comuni era pari a 3.060 abitanti, mentre il quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo (Casanova Lonati) era di n. 1932;

Ritenuto, pertanto, di dover convenzionare il Comune di Pinarolo Po con i comuni di Barbianello e Casanova Lonati per la gestione di tutte e nove le funzioni fondamentali così come stabilite dal DL 95/2012, convertito in L. 133/2012, vale a dire:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- c) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- g) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- i) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente composto da n. 14 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

Visto l'allegato parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b) del Dlgs 18.8.2000 n.267 e smi;

Con voti unanimi espressi nei modi previsti dalla legge;

### **- DELIBERA -**

1. Di adottare, per tutte le ragioni espresse in premessa, la convenzione per lo svolgimento associato di tutte le seguenti funzioni comunali, come definite dal DL. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e succ. modificato dal DL. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - g) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - i) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
2. Di gestire le suddette funzioni, mediante la costituzione di un Ufficio Comune tra i Comuni di Pinarolo Po, Barbianello e Casanova Lonati;
3. Di approvare lo schema di convenzione (allegato alla presente) che, composto da n. 14 articoli, andrà a regolare i rapporti tra gli Enti convenzionati;
4. Di dare atto che la Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2017 salvo proroga che dovrà essere deliberata dai Consigli Comunali interessati.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi previsti dalla legge;

### **- DELIBERA -**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE TRA I COMUNI DI PINAROLO PO, BARBIANELLO E CASANOVA LONATI

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la  
sede di Pinarolo Po posta in Piazza Martiri della Liberazione n. 2

**Tra**

1 - Il Comune di Pinarolo Po, in persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_  
domiciliato per la sua carica in Pinarolo Po, il quale interviene nel presente atto in forza della  
delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la  
presente convenzione;

2-Il Comune di Barbianello, , in persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_  
domiciliato per la sua carica in Barbianello, il quale interviene nel presente atto in forza della  
delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la  
presente convenzione;

3 Il Comune di Casanova Lonati in persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_  
domiciliato per la sua carica in Casanova Lonati, il quale interviene nel presente atto in forza della  
delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la  
presente convenzione;

## **PREMESSO CHE**

Al fine di evitare l'elevato impatto nel breve periodo di criticità di carattere organizzativo e gestionale legate alla diminuzione delle risorse economiche disponibili e all'applicazione del disposto dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010 e successivamente modificato, in ultimo dal D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012, si è reso necessario immaginare un percorso organizzativo di sviluppo di nuove forme associative, in grado di favorire la progressiva integrazione delle culture organizzative di provenienza.

Dal punto di vista del modello organizzativo, si evidenzia come lo schema dell'"ufficio comune" si configuri come in grado d'interpretare al meglio le esigenze poste dalla ricerca di una forma associativa orientata a caratterizzarsi come risposta organizzativa efficiente.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. Con la presente convenzione si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le funzioni fondamentali, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- g) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- i) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

## **Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata**

1. I Comuni che aderiscono alla convenzione sono:
  - a) Il Comune di Pinarolo Po;
  - b) Il Comune di Barbianello
  - c) Il Comune di Casanova Lonati
2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di Pinarolo Po ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti.
3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di Pinarolo Po.

## **Art. 3 - Finalità**

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :
  - a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
  - b) il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
  - c) un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
  - d) la ricerca di economie di scala nella gestione;
  - e) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
  - f) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto

## **Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza**

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, i soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio comune operano in qualità di responsabili di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
2. I soggetti con competenze gestionali appartenenti all'ufficio comune sono responsabili dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la diretta responsabilità della gestione del personale, di quella dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. Le attribuzioni dell'ufficio comune, sono così puntualmente definite:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

- e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - g) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - i) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
4. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti, con particolare riferimento alle competenze degli organi di governo degli enti aderenti.

## **CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE**

### **Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune.**

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle parti inerenti alle materie organizzative.
4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può articolarsi in strutture operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, ovvero, anche per singole funzioni gestite in modo associato, mantenersi unitaria, con assegnazione di responsabilità gestionali.

### **Art. 6 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni.**

1. Lo svolgimento delle funzioni o l'erogazione dei servizi assegnati alla competenza dell'Ufficio comune, potranno essere regolati da un apposito regolamento uniforme approvato dalla Conferenza dei Sindaci, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 8.

## **CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

### **Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione.**

1. La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2017.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

### **Art. 8 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni d'indirizzo sull'ufficio comune.**

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
  - a) i costi di funzionamento della gestione associata
  - b) gli interventi e le attività da attuare;
  - c) le priorità degli interventi e delle attività.
4. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.

5. E istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione ed inizialmente è presieduta dal Sindaco del Comune di Pinarolo Po. I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.
6. Il presidente dura in carica per sei mesi, quindi è avvicendato da un altro Sindaco a rotazione di semestre in semestre.
7. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
  - b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;
  - c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
  - d) deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
  - e) approvazione del rendiconto di gestione;
  - f) controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
8. La Conferenza si riunisce su disposizione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervenga la totalità dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti,
9. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il Coordinatore della gestione associata, i soggetti con competenze gestionali, i Segretari Comunali, i dipendenti dei comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
10. I Sindaci dei comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

#### **Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie.**

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'ufficio comune. Gli Enti stipulanti medesimi si impegnano alla messa a disposizione dello stesso ufficio comune di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.
4. Eventuali variazioni del piano economico-finanziario sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Sulla scorta del documento programmatico, l'Ente sede dell'ufficio comune può annualmente stanziare nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti



provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

6. La spesa per remunerare le retribuzioni del personale appartenente all'ufficio comune è ripartita secondo i criteri indicati dalla Conferenza dei Sindaci, e, in mancanza, in misura proporzionale alla popolazione dei singoli Comuni.
7. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune sede dell'ufficio comune che ne cura di norma l'impiego e la rendicontazione, in collaborazione con tutti i comuni associati. Salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, l'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale, è ridistribuita fra i Comuni aderenti in misura proporzionale all'entità demografica a compensazione delle spese generali sostenute dagli Enti per l'impianto e l'attivazione della gestione associata.
8. In fase di prima attivazione ed impianto della forma associativa sono considerate anche le spese sostenute preliminarmente dai singoli Enti per attrezzarsi alla gestione associata, con particolare riferimento alle spese per conseguire un'adeguata dotazione informatica.

#### **Art. 10 - Dotazione di personale.**

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione delle funzioni e dei servizi associati indicati nella presente convenzione
2. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni è effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.
3. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'ufficio comune utilizza risorse professionali assegnate dagli Enti associati secondo lo schema organizzativo e la dotazione organica adottati dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci definisce anche il calendario di assegnazione presso l'Ufficio comune delle figure professionali previste.

#### **Art. 11 - Beni e strutture.**

1. La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali:
  - a) la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune:
  - b) sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'Ufficio comune anche collegati per via telematica:
  - c) in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.
2. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.

#### **Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale.**

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 31 bis dell'articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010.
2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione, ovvero il suo mantenimento a compagine modificata,
3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:
  - a) per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti stipulanti;

- b) nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 - Disposizioni di rinvio.**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

### **Art. 14 - Esenzioni per bollo e registrazioni.**

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

\*\*\*\*\*

Atto redatto a Pinarolo Po, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 06 pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Sindaco di Pinarolo Po

Il Sindaco di Barbianello

il Sindaco di Casanova Lonati

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to CARINI SIMONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. CARLO REHO

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno 19/01/2015.

Pinarolo Po, li 19/01/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. CARLO REHO

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 20/12/2014**

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Pinarolo Po, li 19/01/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. CARLO REHO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pinarolo Po, li 19/01/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( F.TO DOTT. CARLO REHO)

---

=====